

Bilancio, vigilanza e controlli n. 2/2017

Assonime n. 27/2016 – Gestione contabile in valuta e impatto Ires

di Francesco Facchini – dottore commercialista e revisore legale

L'articolo 7-quater, commi 2, 3 e 4, D.L. 193/2016 (c.d. Decreto fiscale)¹ ha apportato alcune importanti modifiche al regime fiscale Ires della conversione in euro delle poste in valuta estera delle stabili organizzazioni estere e delle imprese con contabilità plurimonetaria. In particolare, la novità legislativa ha attribuito piena rilevanza fiscale ai criteri di valutazione previsti dai Principi contabili, eliminando, in tal modo, le differenze tra valori contabili e fiscali dei saldi in valuta di tali gestioni.

La novità è stata oggetto di commento da parte di Assonime con la circolare n. 27/2016. Prima di entrare nel dettaglio delle riforme effettuate, è utile svolgere una breve analisi dei relativi profili civilistici e fiscali.

Disciplina civilistica

Rilevazione iniziale

La rilevazione iniziale delle operazioni in valuta estera è disciplinata dall'[articolo 2425-bis](#), comma 2, cod. civ. secondo cui:

“I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta”.

Secondo l'Oic 26, il cambio corrente deve essere inteso come il tasso di cambio a pronti alla data dell'operazione, cioè il tasso di cambio delle operazioni prontamente liquidabili in tempo reale o, di norma, entro la giornata lavorativa successiva (tasso di cambio delle operazioni *spot*).

Anche se non espressamente previsto dalla norma, è implicito che lo stesso criterio debba essere utilizzato anche per le attività e passività in valuta estera che rappresentano la contropartita alla rilevazione iniziale delle componenti reddituali dell'operazione².

La data dell'operazione è individuata in base al principio di competenza³.

¹ Convertito, con modificazioni, dalla L. 225/2016.

² L'Oic 26, § 21, prevede che “Le attività e le passività derivanti da un'operazione in valuta estera sono rilevate inizialmente in euro, applicando all'importo in valuta estera il tasso di cambio a pronti tra l'euro e la valuta estera in vigore alla data dell'operazione”.

³ Si veda, al riguardo, quanto riportato in proposito dall'Oic 11.

La rilevazione iniziale sulla base del cambio a pronti della data dell'operazione è previsto anche dallo IAS 21 per i soggetti IAS *adopter*. Tuttavia, lo stesso Principio contabile internazionale consente, per motivi pratici, l'utilizzo di un cambio medio di periodo (settimanale o mensile) purché non significativamente divergente rispetto al tasso effettivo alla data dell'operazione⁴.

Rilevazione successiva

Dopo la rilevazione iniziale, si deve tener conto della variazione nel tasso di cambio intervenuta tra la data dell'operazione e la data di estinzione della relativa attività e passività. Come chiarito dall'Oic 26, si tratta di una fase che attiene al regolamento dell'operazione in valuta e, quindi, all'aspetto finanziario dell'operazione stessa.

Infatti, come chiarito dal § 16 dell'Oic 26 (§ 16), nel caso ad esempio di un'operazione commerciale, i ricavi o i costi della transazione si rilevano nel momento in cui si conclude l'operazione, e cioè normalmente all'atto della consegna del bene o ultimazione del servizio, mentre il regolamento del credito o debito, che rappresenta l'aspetto finanziario dell'operazione medesima, costituisce un momento logicamente e cronologicamente successivo.

Per tali motivi, gli utili e perdite su cambi rappresentano componenti di reddito di natura finanziaria. Nello schema di bilancio civilistico, le stesse devono essere imputate alla voce C.17-*bis* del Conto economico "Utili e perdite su cambi".

Nel caso in cui le poste in valuta si realizzino nello stesso esercizio in cui sono sorte, non si pongono problemi di valutazione in quanto si procederà a rilevare l'utile o perdita su cambi da imputare alla voce C.17-*bis* del Conto economico.

Nell'ipotesi in cui le poste in moneta estera non risultino ancora regolate al termine dell'esercizio in cui sono state contabilizzate, occorre distinguere tra poste monetarie e poste non monetarie, dal momento che sono previsti due diversi criteri valutativi.

L'[articolo 2426](#), comma 8-*bis*, cod. civ., come recentemente modificato dal DLgs. n. 139/2015, prevede infatti che:

“le attività e passività monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio; i conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al Conto economico e l'eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le attività e

⁴ Cfr. § 21 e 22 dello IAS 21.

*passività in valuta non monetarie devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto*⁵.

Le poste monetarie sono costituite da attività e passività che comportano il diritto a incassare o l'obbligo di pagare, a date future, importi di denaro in valuta estera determinati o determinabili. Tra queste si comprendono i crediti e i debiti, le disponibilità liquide, i ratei attivi e passivi e i titoli di debito⁶.

Le poste non monetarie si ricavano per differenza rispetto alla definizione di quelle monetarie. Infatti, le stesse sono costituite da attività e passività che non comportano il diritto di incassare o l'obbligo di pagare importi di denaro in valuta estera determinati o determinabili. In tale categoria si comprendono le immobilizzazioni materiali e immateriali, le partecipazioni e altri titoli che conferiscono il diritto a partecipare al capitale di rischio dell'emittente, le rimanenze, gli anticipi per l'acquisto o la vendita di beni e servizi, i risconti attivi e passivi.

Le poste in valuta monetarie sono convertite al tasso di cambio a pronti di fine esercizio con l'emersione dei relativi utili e perdite da imputare a Conto economico, sempre alla voce *C.17-bis*.

Qualora la differenza tra gli utili e le perdite su cambi da valutazione sia positiva (c.d. "utile netto"), detto importo deve essere accantonato in un'apposita riserva non distribuibile fino a quando il medesimo non sarà realizzato con l'incasso o il pagamento delle attività o passività che l'ha originato. Prima della conversione, le poste monetarie devono essere valutate applicando il Principio contabile di riferimento e, successivamente, si procede alla conversione in euro.

Ad esempio, i crediti espressi in valuta estera dovranno essere adeguati al loro presumibile valore di realizzazione. L'importo così ottenuto dovrà essere convertito al cambio di fine esercizio e rilevata l'eventuale differenza, distinguendo tra la componente valutativa, da imputare alla svalutazione dei crediti, e la componente di conversione da imputare alla voce *C.17-bis* della gestione finanziaria.

Le poste in valuta non monetarie devono essere valutate al tasso di cambio storico, ossia a quello a cui sono state iscritte inizialmente. Pertanto, le differenze di cambio rispetto al cambio di fine esercizio non devono essere rilevate.

Si evidenzia, tuttavia, che le poste monetarie dovranno comunque essere sottoposte a un processo valutativo al fine di individuare il valore recuperabile per le immobilizzazioni o il valore di mercato per

⁵ La versione previgente dell'articolo 2426, comma 8-*bis*, cod. civ. distingueva tra poste in valuta "immobilizzate" e "non immobilizzate". La distinzione tra poste monetarie e poste non monetarie era già stata comunque proposta, in via interpretativa, prima dall'Oic 11 e successivamente dall'Oic 26.

⁶ Cfr. Oic 26, § 6.

le poste non monetarie iscritte nell'attivo circolante. Di conseguenza, la differenza cambi concorre indirettamente, come componente valutativo, alla rettifica di tali poste.

Stabili organizzazioni all'estero e contabilità plurimonetaria

La disciplina civilistica non prevede alcuna specifica disposizione in materia di conversione dei saldi contabili delle stabili organizzazioni all'estero di imprese italiane, nonché dei saldi contabili in valuta delle imprese che adottano una contabilità plurimonetaria. Tali gestioni contabili sono, invece, prese in considerazione dai Principi contabili.

La contabilità plurimonetaria può essere adottata dalle aziende che intrattengono continui, rilevanti e sistematici rapporti in valuta, anche mediante filiali o unità locali prive di stabile organizzazione. In pratica, durante l'esercizio le operazioni di gestione sono registrate in un apposito sezionale del libro giornale, senza procedere ad alcuna conversione, con l'insorgenza di crediti e debiti in valuta, nonché dei corrispondenti ricavi e costi in valuta estera. Al termine dell'esercizio, si procederà alla redazione dei bilanci di verifica di ciascun sezionale in valuta e alla conversione in euro dei saldi dei relativi conti in valuta estera. Successivamente, tramite l'utilizzo di conti di collegamento, si procederà a integrare la contabilità generale.

Nel caso in cui l'impresa residente operi all'estero tramite una stabile organizzazione, l'adozione di un sistema di scritture separate da quelle della casa madre è praticamente obbligatoria da un punto di vista fiscale, considerando la necessità di determinare il reddito imponibile della *branch* nello Stato estero in cui risiede⁷. Tale necessità può essere soddisfatta, anche in questo caso, attraverso l'utilizzo di appositi sezionali⁸. In particolare, nell'apposito sezionale saranno rilevate tutte le operazioni che si riferiscono a una determinata stabile organizzazione. Nella contabilità plurimonetaria, invece, i sezionali sono suddivisi in base alla valuta estera utilizzata.

Al termine di ciascun esercizio, il bilancio "sezionale" viene fatto confluire nella contabilità della casa madre, previa conversione in euro dei saldi dei conti movimentati.

Le gestioni contabili in valuta, sopra menzionate, sono trattate dall'Oic 26 allo stesso modo. In particolare, il Principio contabile prevede che la conversione dei saldi a fine esercizio può avvenire

⁷ L'articolo 14, D.P.R. 600/1973 prevede che le società, gli enti e gli imprenditori "che esercitano attività commerciali all'estero mediante stabili organizzazioni e quelli non residenti che esercitano attività commerciali in Italia mediante stabili organizzazioni, devono rilevare nella contabilità distintamente i fatti di gestione che interessano le stabili organizzazioni, determinando separatamente i risultati dell'esercizio relativi a ciascuna di esse".

⁸ La risoluzione del 1° febbraio 1983 – prot. n. 9/2398 ha precisato che "Relativamente agli obblighi contabili, questa Direzione generale si è già pronunciata con la citata [circolare n. 7/1496/1977](#), con la quale è stata dichiarata la piena idoneità di una procedura contabile basata sul sistema delle scritture sezionali, nonché con la [risoluzione n. 9/428/1980](#) dove si afferma che l'istituzione di "giornali sezionali" presso le unità operative di cui si vuole la separata gestione, permette una distinta imputazione di tutti quegli elementi di ricavo e di costo direttamente riferibili alla stessa unità".

utilizzando il metodo c.d. del cambio corrente, previsto dall'Oic 17 (*"Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto"*) in base al quale si "traduce" il bilancio di una controllata estera ai fini del bilancio consolidato.

Il metodo del cambio corrente si sostanzia nell'utilizzare:

- il cambio a pronti alla data di bilancio per la traduzione delle attività e delle passività;
- il cambio in essere alla data di ogni operazione per le voci di Conto economico; in alternativa, è ammesso, per motivi di ordine pratico, l'utilizzo del cambio medio del periodo o di sotto-periodi dell'esercizio;
- il cambio storico del momento della loro formazione per le riserve di patrimonio netto (diverse dalla riserva da differenze di traduzione).

La quadratura tra Stato patrimoniale e Conto economico è rilevata in apposita *"Riserva da differenze di traduzione"*. Tale riserva accoglie altresì le differenze di conversione derivanti dall'applicazione, alle voci del patrimonio già esistenti al termine dell'esercizio precedente, di un tasso di cambio diverso rispetto a quello utilizzato in precedenza. In ogni caso, si tratta di differenze che hanno natura di mere poste contabili di rettifica, derivanti dalla necessità di "tradurre" il bilancio in moneta estera "funzionale" nel bilancio in moneta di presentazione e, quindi, in euro. Per tale motivo, tali differenze si distinguono dalle ordinarie differenze cambi derivanti dalla negoziazione in valuta estera delle poste monetarie.

ESEMPIO 1 Traduzione in moneta nazionale del bilancio di verifica di una stabile organizzazione di impresa italiana

Cambi adottati:

- Patrimonio netto cambio storico 1,0
- Altre voci dello SP cambio al termine esercizio 1,2
- Conto economico cambio medio 1,1

		Dollari	Cambio	Euro
	Stato patrimoniale			
A	Attività	3000	1,2	3600
B	Passività	1900	1,2	2280
C	Fondo di dotazione	1000	1,0	1000
D	Utile/(Perdita)	100	1,1	110
E	Riserva traduzione (A-B-C-D)			210
	Conto economico			
	Ricavi	5000	1,1	5500
	Costi	4900	1,1	5390
	Utile/(Perdita)	100		110

Il metodo del cambio corrente trova applicazione anche per i soggetti *las adopter*, secondo quanto previsto dallo *las 21*. Tuttavia, rispetto allo *Oic 26*, lo *las 21* prevede l'adozione obbligatoria di tale metodo e non meramente facoltativa. Inoltre, le differenze di cambio derivanti dal processo di traduzione in euro delle scritture contabili tenute in valuta estera sono iscritte in una componente separata del Patrimonio netto, previo transito nella sezione Other Comprehensive Income (OCI) del Conto economico.

Disciplina fiscale

Dal combinato disposto dell'[articolo 9](#), comma 2, Tuir e dell'[articolo 110](#), comma 2, Tuir, si evince che i costi e i ricavi in valuta estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati conseguiti o sostenuti o, in mancanza, secondo il cambio del giorno antecedente più prossimo. In via generale, quindi, relativamente ai componenti reddituali realizzati, la disciplina fiscale coincide con quella contabile, salvo il caso in cui i criteri di competenza previsti dall'[articolo 109](#), comma 2, Tuir siano difformi da quelli civilistici. Relativamente alla valutazione delle attività e passività al termine dell'esercizio, l'articolo 110, comma 3, Tuir, stabilisce la non rilevanza fiscale degli utili e delle perdite da valutazione derivanti dalla conversione delle poste monetarie al cambio corrente di fine esercizio.

Rileva, invece, la valutazione al cambio della data di chiusura dell'esercizio delle attività e delle passività per le quali il rischio di cambio è coperto, qualora i contratti di copertura siano anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell'esercizio.

Quindi, per la norma fiscale rilevano gli utili e le perdite di cambio realizzate, ma non rilevano le componenti valutative stanziata a fine esercizio in bilancio relativamente alle poste monetarie. Ciò comporta la necessità per le imprese, di gestire un doppio binario civilistico-fiscale.

Stabili organizzazioni e contabilità plurimonetaria

La disciplina fiscale relativa alla conversione dei saldi di conto in valuta delle *branch* estere di imprese italiane e delle contabilità plurimonetarie è disciplinata dall'articolo 110, comma 2, secondo e terzo periodo, Tuir, il quale nella sua previgente formulazione stabiliva che:

“La conversione in euro dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio e le differenze rispetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito. Per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera è consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria con l'applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi dei relativi conti”.

L'applicazione della norma appena menzionata ha sempre posto delle difficoltà applicative, considerando

anche la non uniformità degli indirizzi interpretativi che si sono man mano succeduti nel tempo.

Analizzando il trattamento fiscale delle stabili organizzazioni, la principale difficoltà interpretativa verteva nel significato da attribuire alla locuzione “saldi di conto” e in particolare se tale espressione si riferisse solo alle poste di natura patrimoniale o a tutti i conti, comprendendo, quindi, anche le poste di natura economica.

Nella prima ipotesi, la disciplina fiscale coincideva con quella contabile, considerato che i saldi di natura economica non dovendo essere valorizzati al cambio di fine esercizio, potevano essere assunti secondo il loro valore contabile e, quindi, al cambio medio di esercizio.

Nella seconda ipotesi, più aderente al dato letterale, sia le poste patrimoniali sia quelle economiche dovevano essere rideterminate secondo il cambio di fine esercizio, considerando neutrali le sole differenze cambi conseguenti all'applicazione, ai saldi patrimoniali della *branch* estera, di tassi di cambio di fine esercizio diversi da un anno all'altro.

In tal modo si stabiliva la rilevanza fiscale di ogni altra tipologia di differenziale, anche laddove rilevato nello Stato patrimoniale, con la necessità di apportare le dovute variazioni in sede di dichiarazione dei redditi.

ESEMPIO 2 Rilevanza fiscale del differenziale delle poste di natura economica

Nell'esempio 1 precedente, la conversione dei costi e ricavi della stabile organizzazione al cambio di fine esercizio di 1,2 avrebbe comportato un utile in euro di 120 anziché di 110. Pertanto, in sede di dichiarazione dei redditi si poneva la necessità di apportare una variazione in aumento di 10.

Per quanto attiene invece alle imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera, il terzo periodo, del comma 2, [articolo 110](#), Tuir, prevedeva, allo stesso modo di quanto previsto nel caso dei saldi in valuta delle stabili organizzazioni estere, anche per le imprese con contabilità plurimonetaria, la conversione secondo il tasso alla data di chiusura dell'esercizio.

Tuttavia, a differenza di quanto espressamente previsto in materia di conversione in euro dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all'estero, nell'ambito della contabilità plurimonetaria, la disposizione in esame, nulla prevedeva circa l'irrelevanza fiscale della differenza cambi rispetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente, nonostante, da un punto di vista contabile, tali gestioni contabili in valuta fossero del tutto equiparate. Di conseguenza, i differenziali derivanti dall'applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi dei conti in valuta erano da assoggettare a tassazione⁹.

⁹ Di fatto la gestione contabile in valuta veniva assimilata a una gestione in conto, in cui le differenze cambi rispetto al cambio di fine esercizio potevano darsi acquisite. Cfr. M. Leo, “*Le imposte sul reddito nel testo unico*”, Milano, Giuffrè, 2016, pag. 1996-1997.

Novità introdotte dal D.L. 193/2016

Il comma 2, [articolo 7-quater](#), D.L. 193/2016 ha modificato il comma 2, [articolo 110](#), Tuir, sostituendo, sia nel secondo periodo, con riferimento alle stabili organizzazioni estere, sia nel terzo periodo, con riferimento alla contabilità plurimonetaria, il riferimento al “*cambio alla data di chiusura dell’esercizio*” con quello al “*cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti Principi contabili*”.

La modifica in argomento ha quindi riconosciuto piena rilevanza fiscale ai criteri di contabilizzazione previsti dai Principi contabili. In tal modo, le differenze di traduzione imputate a patrimonio netto sono da considerarsi irrilevanti fiscalmente, vista la loro natura di mere poste di quadratura contabile. Le stesse rileveranno fiscalmente solo quando la stabile organizzazione verrà liquidata, ovvero precedentemente in caso di anticipate rimesse in valuta alla casa madre (come restituzione del fondo di dotazione o di accredito di utili maturati)¹⁰.

Inoltre, sebbene i nuovi criteri trovino applicazione dal periodo d’imposta 2017 (per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), il comma 3, dell’articolo 7-quater, D.L. 193/2016, fa salvi i comportamenti pregressi posti in essere in conformità al criterio introdotto dalla novella.

Peraltro, il comma 4, articolo 7-quater, D.L. 193/2016 consente ai contribuenti, che, in ossequio alla precedente formulazione dell’articolo 110, comma 2, Tuir, avevano fatto concorrere alla formazione del reddito le differenze cambi imputate al patrimonio netto, di recuperare l’importo della riserva risultante dal bilancio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, scomputandolo in 5 quote costanti dal proprio reddito imponibile, a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017.

Nonostante le modifiche normative apportate, i primi commentatori¹¹ hanno rilevato come il nuovo comma 2, articolo 110, Tuir mantenga ancora alcune incertezze interpretative.

Innanzitutto, la prima questione posta in evidenza da Assonime attiene al fatto che la nuova disciplina continua a non specificare se si debba fare riferimento al cambio di conversione delle poste di natura patrimoniale ovvero a quello adottato per le voci di Conto economico, posto che l’Oic 26 prevede l’utilizzo di tassi di cambio diversi per le due poste.

La questione è comunque risolta dall’Assonime¹² sulla base di una motivazione di ordine logico. Infatti, se la conversione delle componenti reddituali dovesse essere ancora effettuata sulla base del cambio di fine

¹⁰ Cfr. C. Feliziani, “*Differenze di cambio emergenti dalla conversione dei saldi delle stabili organizzazioni estere*”, in *il fisco*, n. 3/1996, pag. 590 e ss..

¹¹ Cfr. Circolare Assonime n. 27/2016; P. Ronca, “*Il nuovo regime della conversione dei saldi in valuta*”, in *Corriere Tributario* n. 4, 2017, pag. 277 e ss.; G. Ascoli e M. Pellicchia, “*Stabile organizzazione: novità sulla conversione in euro dei conti espressi in valuta estera*”, in *il fisco* n. 2, 2017, fascicolo 1, pag. 123 e ss..

¹² Cfr. Circolare Assonime n. 27 citata, pag. 17-18.

esercizio, non vi sarebbe niente di diverso rispetto al passato, vanificando quindi l'intento semplificatorio a cui si è ispirato l'intervento normativo in commento. Tra l'altro, tale interpretazione pare confermata anche dalla disposizione transitoria di cui all'[articolo 7-quater](#), comma 4, D.L. 193/2016, secondo cui le differenze rispetto al cambio di fine esercizio dei costi/ricavi, imputate alla riserva di traduzione, sono riassorbite in 5 quote costanti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Da tale disposizione si ricava implicitamente che non sarà comunque più possibile far concorrere la riserva di traduzione alla formazione dell'imponibile Ires e, pertanto, deve essere escluso il riferimento al cambio di chiusura dell'esercizio per le poste di natura economica.

Un'altra questione interpretativa riguarda l'eventuale diverso trattamento fiscale tra le gestioni contabili in valuta relative alle stabili organizzazioni estere e le contabilità plurimonetarie. Infatti, anche nella norma modificata, viene mantenuta, esclusivamente per le stabili organizzazioni, la disposizione che prevede la neutralità fiscale delle differenze cambi conseguenti all'applicazione di tassi di cambio di fine esercizio diversi da un anno all'altro. Si pone quindi il dubbio che la nuova formulazione della norma continui ad attribuire piena rilevanza fiscale alle differenze rilevate dalle imprese con una contabilità plurimonetaria.

La questione è comunque risolta implicitamente dal rinvio ai Principi contabili. Infatti, l'Oic 26 prevede l'adozione del medesimo criterio contabile per le imprese con contabilità plurimonetaria e le stabili organizzazioni estere, richiedendo in entrambi i casi l'istituzione di una contabilità sezionale in valuta. Di conseguenza, appare del tutto logico che lo stesso regime fiscale previsto per la gestione contabile delle stabili organizzazioni trovi applicazione anche in ipotesi di contabilità plurimonetaria¹³.

Ulteriore questione riguarda l'applicabilità dell'[articolo 110](#), comma 2, Tuir, anche nei confronti dei soggetti *las adopter*. In particolare, si tratta di stabilire se sulla base del principio di "derivazione rafforzata" di cui all'[articolo 83](#), comma 1, terzo periodo, Tuir, l'articolo 110, comma 2, Tuir rientri tra le disposizioni che possono essere estese anche ai soggetti *las*. A tale riguardo, gli Autori che per primi hanno commentato la modifica normativa in esame ritengono che i criteri individuati dall'[articolo 110](#), comma 2, Tuir sono volti a definire i parametri della conversione, ai fini fiscali, dei saldi di conto in valuta di una gestione estera, e, pertanto, siano ascrivibili a una regola di valutazione, piuttosto che a un criterio di qualificazione, di imputazione temporale ovvero di classificazione. Di conseguenza l'articolo 110, comma 2, Tuir troverebbe applicazione anche ai soggetti *las adopter*¹⁴.

¹³ Di tale tenore P. Ronca, *op. cit.* in Corriere Tributario n. 4, 2017, pag. 277 e ss..

¹⁴ Cfr. P. Ronca, *op. ult. cit.*; Assonime, *op. cit.* pag. 12-13 e 18. Tra l'altro, secondo Assonime, l'articolo 110, comma 2, Tuir, troverebbe piena applicabilità anche nel caso di adozione di una moneta funzionale diversa dall'euro, tipica delle imprese *las adopter*.